

LA PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

L'attività della Commissione ha inizio su istanza firmata congiuntamente delle parti richiedenti che va inviata alla Commissione di Certificazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. ovvero mediante consegna a mano ovvero mediante procedura telematica.

Sono requisiti essenziali dell'istanza, tra gli altri, l'indicazione dell'Attività richiesta alla Commissione; l'allegazione di copia dei contratti, anche in bozza, qualora la loro certificazione costituisca l'oggetto dell'Attività richiesta alla Commissione; la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari; l'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.

L'attività è portata a termine entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2012 l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha istituito, presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, una propria Commissione di Certificazione che è stata successivamente iscritta, con Decreto Direttoriale n. 43 del 6 maggio 2013, all'apposito albo tenuto presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e conseguentemente abilitata all'esercizio dell'attività di certificazione con competenza sull'intero territorio nazionale.

La Commissione, presieduta dal Prof. Edoardo Ales, ordinario di diritto del Lavoro presso l'Università di Napoli Parthenope, è composta dai seguenti membri:

Prof. Antonio Riccio, Associato di Diritto del lavoro – Università di Cassino e del Lazio meridionale

Prof. Francesco Ferrante, ordinario di Economia politica - Università di Cassino e del Lazio Meridionale;

Prof. Raffaele Trequattrini, ordinario di Economia aziendale - Università di Cassino e del Lazio Meridionale;

Prof. Giuseppe Russo, Associato in Economia e gestione delle imprese - Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Avv. Luca Miranda, Professore a contratto di Diritto del lavoro sportivo – Università di Cassino e del Lazio meridionale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

Garanzia ed efficacia giuridica per i tuoi contratti

CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN 30 GIORNI*



COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO
ORGANISMO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE

CHE COS'È LA CERTIFICAZIONE

La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, introdotta dal D. Lgs. n. 276 del 2003 (c.d. Riforma Biagi) con l’obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti, è una procedura volontaria mediante la quale le parti, sia al momento della stipulazione del contratto sia durante lo svolgimento dello stesso, possono chiedere e ottenere da determinati soggetti, denominati Commissioni di certificazione, un accertamento sulla qualificazione del contratto di lavoro volto a garantire una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche del modello contrattuale adottato.

Le più recenti modifiche ed integrazioni dell’istituto sono contenute nella Legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro) che ha ampliato le competenze delle Commissioni stabilendo, tra l’altro, che presso le medesime possano essere concluse rinunzie e transazioni in materia di diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, rinunce e transazioni che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113, comma 4, del Codice Civile, non possono essere oggetto di impugnazione.



GLI ORGANI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE

L’articolo 76, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 276 del 2003 annovera, tra gli organi abilitati alla Certificazione dei contratti di lavoro, il Ministero del Lavoro, le Università pubbliche e private registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione presenta notevoli vantaggi sia per i lavoratori sia per le aziende in quanto la Commissione di Certificazione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia il modello contrattuale prescelto (lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.). Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure della “qualità” dei contratti stipulati.

Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certezza del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in caso di controversia, in quanto la certificazione dispiega i propri effetti non solo nei confronti delle parti ma anche nei confronti dei terzi e previene il contenzioso giudiziale in materia di qualificazione del rapporto.

Il vero e proprio incentivo alla certificazione risiede negli effetti che essa produce nei confronti dei terzi, compresi Enti previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), Pubblica Amministrazione e Amministrazione Finanziaria.

Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 276 del 2003, infatti, “gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali” promossi avanti al Giudice del lavoro o al TAR di cui all’art. 80.

Gli organismi di vigilanza del Ministero del lavoro, degli enti previdenziali, dell’Agenzia delle Entrate etc.. possono, dunque, contestare la certificazione soltanto attraverso la promozione di un’azione giudiziale.

LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE

Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e successive modificazioni, la certificazione può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

La Commissione di certificazione, inoltre, su istanza delle parti, può svolgere le seguenti Attività:

- a) la certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie di cui all’art. 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli art. 412 e 412-quater c.p.c. (art. 31 comma 10 L. n. 183/2010);
- b) la certificazione obbligatoria dei contratti di lavoro diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato utilizzati per lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo (art. 2, commi 1, lettera c) e 2, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177);
- c) il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di ricorso giurisdizionale contro la certificazione (art. 80 comma 4 D.lgs. n. 276/2003);
- d) il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 e ss. c.p.c. (art. 31 comma 13 L. n. 183/2010);

- e) la conclusione di rinunzie e transazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 comma 4 c.c. (art. 31 comma 13 L. n. 183/2010);
- f) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti (art. 82 comma 1 D.lgs. n. 276/2003);
- g) la certificazione delle rinunzie e delle transazioni riguardanti diritti derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 n. 3 c.p.c. ricondotti a un progetto ai sensi dell’art. 61 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 (art. 68 D.lgs. n. 276/2003);
- h) l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c. e art. 63 comma 1 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche mediante la conclusione di convenzioni le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie (art. 31 comma 12 L. n. 183/2010);
- i) la certificazione del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell’art. 6 L. 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni (art. 83 D.lgs. n. 276/2003);

- l) la certificazione dei contratti di appalto di cui all’art. 1655 c.c. e delle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del D.lgs. n. 276/2003 (art. 84 D.lgs. n. 276/2003);
- m) la certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile ai fini della qualificazione delle imprese con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 27 comma 1 D.lgs. n. 81/2008);
- n) le funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei rapporti di lavoro (art. 81 D.lgs. n. 276/2003) nonché l’assistenza e la consulenza delle parti nella predisposizione e nella stipula di contratti individuali nei quali siano tipizzati i casi di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento (art. 30 comma 3 L. n. 183/2010).